

OGGETTO: Spostamento linea elettrica derivazione cabina Denno 2 da parte della SET Distribuzione con oneri a carico del Comune.

Premesso che:

- di recente è stata sostituita con oneri a carico dell'Amministrazione la cabina ex Enel, ora SET Distribuzione con sede in Rovereto (TN), all'incrocio di Via Ossanna con Via Marconi, ora posizionata sulle pertinenze della vicina casa Fanfani, p.ed. 282 sul fronte opposto alla strada provinciale;
- in occasione della dismissione della vecchia cabina con spostamento delle linee elettriche servite dalla medesima, è emerso che la derivazione che serve la zona bassa del paese, verso est, passando per la p.ed. 469, campetto parrocchiale, in modalità aerea, oltre ad essere antiestetica, impeditiva dello sviluppo delle attività verso l'alto e pericolosa, pregiudica i progetti dell'Amministrazione comunale anche se dovesse essere interrata; infatti sulla p.ed. 469 di proprietà della Parrocchia, previa conclusione di un contratto che ne attribuisca il titolo, il Comune intende realizzare un impianto per attività sportive e ricreative, cosicché l'interramento del cavidotto in MT (media tensione) potrebbe condizionare eccessivamente la prospettata sistemazione dell'area sovrastante;
- detta zona del paese sarà prossimamente interessata dai lavori di completamento dell'impianto di pubblica illuminazione, per cui contestualmente ai medesimi è stata valutata l'ipotesi di interrare la linea elettrica ex Enel in questione seguendo un percorso alternativo a quello attuale come evidenziato nella planimetria in atti, su strada comunale interessata al rinnovo dell'impianto di P.I., e con dismissione dell'attuale linea aerea;
- su detta ipotesi si è ragionato e infine convenuto con il gestore della rete elettrica, SET Distribuzione, che peraltro impone all'Amministrazione comunale richiedente il sostenimento di gran parte dei costi dell'operazione in quanto volta a soddisfare l'interesse pubblico, generale, piuttosto che l'interesse particolare del gestore la rete;
- la SET ha evidenziato che per avviare le pratiche autorizzatorie per lo spostamento della linea, necessita venga formalmente accettato il preventivo di spesa a carico dell'Amministrazione comunale;
- detto preventivo pervenuto con nota prot. 686 dd. 3 marzo u.sc., evidenzia un corrispettivo di Euro 22.622,14 oltre all'Iva per complessivi Euro 27.146,57; esso comprende costi di manodopera e fornitura dei cavi, più spese generali, sono inoltre direttamente a carico del Comune le spese per la fornitura del tubo (tipo ECOPAL DN/OD 160) oltre alle opere di scavo, fornitura e posa del tubo, lungo il percorso concordato comprensivo di rinfianchi, reinterri e ripristini, da eseguirsi nell'ambito dei lavori di rinnovo dell'impianto di pubblica illuminazione;
- la Set Distribuzione chiede infine al Comune di voler concedere l'autorizzazione a titolo gratuito per la posa ed il mantenimento sul percorso stradale evidenziato degli impianti necessari per la fornitura di energia elettrica della predetta Cabina 2 ora ubicata nel piazzale di Casa Fanfani;
- nel bilancio di previsione 2008, l'intervento in parola è stato previsto ma sottostimato per cui con delibera giunta urgente nr. 35 dd. 12 marzo scorso si è provveduto ad integrare lo stanziamento di cui al cap. 3710 (S) intervento 2080201 portandolo ad Euro 27.200,00 sufficienti ad assumere con SET Distribuzione l'impegno in argomento;
- peraltro in relazione alla fattura che sarà emessa a seguito dell'accettazione del preventivo da parte del Comune, si richiama in capo alla SET Distribuzione, fermo restando che l'emissione della fattura prima dell'effettuazione dell'operazione come determinata all'art. 6 del DPR 633/1972 e ss.mm. appare contraria ai principi istitutivi dell'IVA, l'onere di dilazionarne la scadenza tenendo conto del tempo e delle procedure autorizzatorie da espletare prima dell'effettivo inizio dei lavori da parte della SET stessa.

LA GIUNTA COMUNALE

Tutto ciò premesso.

Vista la L.P. 10.09.1993 n. 26 e s.m. con particolare riguardo all'art. 52 disciplinante le

“Spese in economia”.

Visto il Tullrroc approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.

Visto il vigente Statuto comunale con particolare riguardo all'art. 32 sulle competenze della Giunta comunale.

Appurato sussistere l'interesse ad effettuare il predetto intervento di interrimento e spostamento della linea elettrica MT di cui sopra, in parte tramite la SET Distribuzione, gestore della linea stessa a condizioni onerose, e direttamente nell'ambito dei lavori di approntamento dell'impianto di pubblica illuminazione lungo il percorso evidenziato nella planimetria in atti.

Visti ai sensi dell'art. 81 del T.U.LL.RR.O.C., D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L, il parere di regolarità tecnico amministrativa espresso dal Segretario comunale e il parere di regolarità contabile reso dal responsabile della ragioneria comunale.

Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano,

DELIBERA

1. **Di approvare** per quanto in premessa esposto il progetto di spostamento della linea elettrica M.T. ex Enel, ora Set Distribuzione, a servizio della zona sud est del paese approvvigionata dalla cabina nr. 2 (ora ubicata nel piazzale di Casa Fanfani), con interrimento dei cavi lungo il nuovo tracciato stradale evidenziato nella planimetria che si allega a formare parte integrante e sostanziale della presente.
2. **Di assumere** la spesa conseguente a carico del bilancio comunale; essa consiste nel corrispettivo dovuto alla SET DISTRIBUZIONE con sede in Rovereto in conformità al preventivo pervenuto in data 3 marzo u.sc. ns. prot. 686 che pure si allega e che espone l'importo di Euro 22.622,14 oltre all' Iva per complessivi Euro 27.146,57 che vengono accantonati al cap. 3710 (S) intervento 2080201 del bilancio di previsione 2008 su cui esiste sufficiente stanziamento e a fronte del quale sono accertati i relativi mezzi di finanziamento rappresentati da avanzo di amministrazione per Euro 22.000= e budget fondo investimenti per la differenza.
3. **Di impegnarsi** a realizzare gli scavi e reinterri nonché la fornitura e posa del tubo sul tratto stradale in argomento, direttamente, secondo le specifiche tecniche del gestore, nell'ambito dei concomitanti lavori di completamento dell' illuminazione pubblica, interessanti il medesimo tratto.
4. **Di richiedere** che la scadenza di pagamento della fattura che sarà emessa dalla S.E.T. Distribuzione a seguito dell'accettazione del preventivo di spesa di cui al punto 2), quale corrispettivo per le opere realizzate dalla SET stessa, sia dilazionata in modo da tener conto del tempo e della procedure autorizzatorie da espletare prima dell' avvio delle opere.
5. **Di autorizzare** la Set Distribuzione con sede legale ed amministrativa in Rovereto, alla posa ed al mantenimento a titolo gratuito, sul percorso stradale evidenziato, degli impianti necessari per la fornitura di energia elettrica della Cabina 2 in C.C. Denno.
6. **Di autorizzare** il Segretario comunale, in esecuzione della presente deliberazione, a sottoscrivere la dichiarazione d' impegno allegata a perfezionamento dell'accordo Comune-Set Distribuzione per il perseguimento dell'obiettivo finale di cui al punto 1).
7. **Di evidenziare** ai sensi dell'art. 4 della L.P. n. 23/92, che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
 - opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 54 della L.R. 1/1993 e ss.mm.;
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199;
 - ricorso giurisdizionale al T.A.R entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 2 lett. B) della Legge 06.12.1971, n. 1034.

